



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 45 DEL 11.04.2016

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati siti in località Filici, ex art. 192 D.lgs. n.152/2006.

Al Sig. Lardo Carmelo
Via Luigi Vasi 8
San Fratello (ME)

Il Sindaco

Vista la diffida del 02.03.2016 prot. N. 1753 effettuata dal Responsabile della locale Polizia Municipale, con la quale, giusti gli esiti della relazione dell'area tecnica del 29.02.2016, si identificava codesta Società in indirizzo quale proprietaria dell'area in oggetto dove risultano abbandonati notevoli quantità di rifiuti. In particolare "l'area risulta facilmente controllabile e non è stata recintata. È abbandonata da anni senza nessun controllo, non garantito il decoro che non impedisce l'abbandono di rifiuti da parte di terzi";

Viste le sommarie informazioni assunte dai vicini che confermano lo stato di abbandono in cui versa l'area e il continuo aggravarsi della situazione di abbandono dei rifiuti;

Visto l'art 192 comma 1 del D.lgs n.152/2006 il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 190 dell'11.11.2015 con la quale è stato costituito l'ufficio amianto e approvato il relativo piano nel quale sono state disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti abbandonati contenente amianto;

Considerato che la società proprietaria indicata comma precedente è tenuta a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie"

Considerato che L'art 192 comma 2 del D.lgs. n.152/2006 impone a "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

Ritenuto che per le considerazioni sopra esposte sussista la colpa del proprietario / titolare di diritti reali e personali dell'area di località di località Riana, foglio catastale 33, particella n. 337, per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza;

Vista che dalla comunicazione di diffida/avvio del procedimento del 02.03.2016 prot. N. 1753, notificata in pari data, è trascorso il prescritto termine di 20 giorni;

Viste le osservazioni prodotte dal Sig. Lardo Carmelo dalle quali lo stesso imputa a soggetti ignoti l'abbandono dei rifiuti e indica che l'area occupata dagli stessi ricade in parte su area comunale;

Rilevato che in pendenza di ulteriori verifiche che approfondiranno l'esatta consistenza delle aree di proprietà del Sig. Lardo Carmelo interessate dall'abbandono dei rifiuti occorre procedere all'intervento di bonifica;

Richiamati

Il D.lgs. n.267/2000
La Legge 241/1990 e succ.modifiche
Il D.lgs. n.152/2006, art 192
La deliberazione di G. C. n. 190 del 11.11.2015

ORDINA

Al Sig. Al Sig. Lardo Carmelo Via Luigi Vasi 8 San Fratello (ME) di procedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti nell'area di località di località Filici, foglio catastale 35,particella n. 221, di esclusiva sua proprietà entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Entro lo stesso termine dovrà essere presentato il progetto di smaltimento al Comune di San Fratello ai sensi della D.G.R.;

SI AVVERTE CHE

in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizi o per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempiente, secondo quanto prescritto art 192 D.lgs 152/2006 , fatta salva la denuncia all' Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006.

SI INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Catania nel termine di 60 gg dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana , da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, controllo e verifica del rispetto del presente provvedimento cui è trasmessa copia nonché di trasmettere copia dello stesso all'ARPA ed alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina;



Il Sindaco
(Dott. Francesco Fulia)

